

3.5.4.5 IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne

Settore:	IVA agevolata 	
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	
[Codice CSA sussidio]	[IVA.10]	
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1972	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne. L'agevolazione favorisce le attività agricole e di pesca in acque interne.	
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
Aliquota IVA	22%	10%
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma parzialmente autorizzata (in particolare per il settore agricolo) a livello UE secondo l'Art.98 della Direttiva 2006/112/CE, Allegato III (11), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	Il conto Namea prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA ai prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e nella pesca in acque interne (cosiddetti usi "off road"). Il settore della Namea riguardante l'agricoltura, denominato "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 1.452 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è superiore al livello medio del comparto di appartenenza "agricoltura, silvicoltura e pesca" (1.361 tCO₂eq/mln €) e superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). Per quanto riguarda la pesca, il valore dell'indicatore di branca (508 tCO₂eq/mln €) è notevolmente migliore rispetto a quello del comparto di appartenenza ("agricoltura, silvicoltura e pesca" 1.361 tCO₂eq/mln €), leggermente migliore rispetto al settore dei servizi di trasporto su strada (648 tCO₂eq/mln €), ma è comunque due volte il livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). L'agevolazione IVA in esame pone quindi un problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. Inoltre, pone un problema di disparità di trattamento rispetto alla pesca in acque marittime e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dei prodotti petroliferi in agricoltura e nella pesca interna: si tratta quindi di un SAD.	

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	233,00	183,03	183,03	d.q.

N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.

3.5.4.6 IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda

Settore:	IVA agevolata				
Nome del sussidio:	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda				
[Codice CSA sussidio]	[IVA.11]				
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	1972				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione. La misura costituisce una riduzione dell'aliquota IVA al 10% invece che al 22% sul gas metano e sul GPL per usi domestici di cottura e per la produzione di acqua calda.				
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
Aliquota IVA		22%	10%		
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:	L'agevolazione incentiva i consumi gas di origine fossile. Essa fornisce un segnale di prezzo al ribasso, in controtendenza rispetto all'esigenza – comune a tutti i livelli di consumo di combustibili fossili – di promuovere un uso più razionale ed efficiente del gas. Oggi, infatti, sono disponibili tecnologie ambientalmente più sostenibili, come ad esempio il solare fotovoltaico per la cottura ad induzione di cibi e il solare termico per la produzione di acqua calda. L'agevolazione contrasta con un'equa applicazione del principio chi inquina paga. Sugli effetti ambientali delle tecnologie e combustibili per il riscaldamento, ivi incluso il gas metano, si veda il progetto ExternE-Pol (2005).				
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.5.4.7 IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio:	IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui													
[Codice CSA sussidio]	[IVA.12]													
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	1972													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione.													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA		22%	10%											
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.													
Qualifica sussidio	SAD													
Motivazione:														
L'agevolazione riguarda, in sostanza, i consumi di piccola entità e i piccoli quantitativi di gas di origine fossile. Essa fornisce un segnale di prezzo al ribasso, in controtendenza rispetto all'esigenza – comune a tutti i livelli di consumo di combustibili fossili – di promuovere un uso più razionale ed efficiente del gas. L'agevolazione contrasta con un'equa applicazione del principio chi inquina paga. Sugli effetti ambientali delle tecnologie e combustibili per il riscaldamento, ivi incluso il gas metano, si veda il progetto ExternE-Pol (2005).														
<table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td></tr></table>						2015	2016	2017	2018	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018										
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.										
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.														

3.5.4.8 IVA agevolata per case di abitazione non di lusso

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso [IVA.13]													
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	1972													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA		22%	10%											
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	SAD													
Motivazione:	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione non di lusso e di fabbricati da parte delle imprese costruttrici. In questo modo promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni, invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse). <table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td></tr></table> N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.					2015	2016	2017	2018	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018										
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.										

3.5.4.9 IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)													
[Codice CSA sussidio]	[IVA.14]													
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	1972													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi: a) alla costruzione di case di abitazione (di cui al numero 127-undecies) e b) alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA		22%	10%											
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	a) SAD b) SAF													
Motivazione:														
L'agevolazione IVA:														
- per la lettera a) è un SAD per le stesse ragioni esposte per il 127-undecies;														
- per la lettera b) è un SAF in quanto promuove il recupero degli edifici esistenti, evitando il consumo addizionale di suolo caratteristico dei nuovi progetti edilizi.														
<table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td></tr></table>						2015	2016	2017	2018	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018										
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.										
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.														

3.5.4.10 IVA agevolata per prodotti fitosanitari

Settore:	IVA agevolata				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per prodotti fitosanitari [IVA.15]				
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	1972				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	110) prodotti fitosanitari				
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
Aliquota IVA		22%	10%		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:					
L'agevolazione IVA per i prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, e altri) è un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di pratiche agricole biologiche. Una disamina degli effetti sanitari e ambientali associati all'uso dei pesticidi, ivi incluso il calcolo dei costi esterni generati dal loro utilizzo è riportata nel deliverable di Exiopol (2009) e ripresa in forma sintetica nel cap. 6 di Exiopol (2010). Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, l'IVA dovrebbe essere aumentata rispetto alla media, invece che ridotta.					
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		191,23	202,31	206,35	d.q.
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.					

3.5.4.11 IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali													
[Codice CSA sussidio]	[IVA.16]													
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	1972													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA		22%	10%											
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	SAD													
Motivazione:														
Per l'utilizzo nei mangimi degli animali di prodotti e additivi di origine chimica-industriale, in concorrenza con prodotti e additivi di origine vegetale o animale, dovrebbe valere il principio di precauzione. Dato che non è chiara la ratio dell'agevolazione, che discrimina i mangimi di origine vegetale o animale, si tratta di un SAD.														
<table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>25,91</td><td>25,91</td><td>12,13</td><td>d.q.</td></tr></table>						2015	2016	2017	2018	Effetto finanziario (mln €):	25,91	25,91	12,13	d.q.
	2015	2016	2017	2018										
Effetto finanziario (mln €):	25,91	25,91	12,13	d.q.										
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.														

3.5.4.12 IVA agevolata per smaltimento in discarica

Settore:	IVA agevolata				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per smaltimento in discarica [IVA.17]				
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, comma 127-sexiesdecies, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%) (come chiarito dalla risoluzione n. 14 del 17 gennaio 2006 dell'Agenzia delle Entrate)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	1972				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	La Tabella A, parte III, comma 127-sexiesdecies, D.P.R. n. 633/1972 prevede, per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di cui all'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), ivi incluso lo smaltimento in discarica o l'incenerimento, una tariffa agevolata al 10%.				
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
Aliquota IVA		22%	10%		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:					
La previsione di IVA agevolata riguarda anche pratiche di gestione quali la voce “D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)” per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, alla base della piramide gerarchica dei rifiuti ovvero l'opzione meno favorevole per l'ambiente, ma sembra escludere per esempio i residui da smaltire in discarica provenienti dalle operazioni di riciclo.					
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.					

3.5.4.13 IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita													
[Codice CSA sussidio]	[IVA.18]													
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972 (IVA agevolata 10%)													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	1972													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:											
Aliquota IVA	22%		10%											
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	SAD													
Motivazione:														
L'agevolazione, che favorisce la locazione di immobili costruiti per la vendita, mira a favorire l'utilizzo effettivo degli immobili, riducendo i tempi di non utilizzo degli immobili che, sotto un profilo generale, costituiscono uno spreco ambientale. Essendo la costruzione già avvenuta, si ritiene che l'utilizzo effettivo di immobili permetta di contenere il fabbisogno di immobili di nuova costruzione. D'altra parte, la misura potrebbe influire sulla decisione di investimenti nel settore edilizio, poiché "sconta" l'eventuale mancata vendita di immobili di civile abitazione. Pertanto, potrebbe incoraggiare il consumo di suolo.														
<table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td></tr></table>						2015	2016	2017	2018	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018										
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.										
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.														

3.5.4.14 IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio:	IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi													
[Codice CSA sussidio]	[IVA.19]													
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972 (IVA agevolata 10%)													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	1972													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	127-duodevices) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA		22%	10%											
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	SAD													
Motivazione:														
I punti c), d) e f) richiamati dalla norma citata riguardano: c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, f) “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. È invece escluso il punto e) riguardante “gli interventi di nuova costruzione”. L'agevolazione IVA favorisce la locazione di fabbricati abitativi già costruiti o restaurati/ristrutturati, riducendo i tempi di non utilizzo degli immobili esistenti che, sotto un profilo generale, costituiscono uno spreco ambientale, in quanto il non-utilizzo favorisce l'indirizzamento della domanda immobiliare esistente, ivi inclusa quella di alloggi sociali, verso le nuove costruzioni. D'altra parte, la misura potrebbe influire sulla decisione di investimenti nel settore edilizio, poiché “sconta” l'eventuale mancata vendita di fabbricati abitativi costruite dalle imprese costruttrici. Pertanto, potrebbe incoraggiare il consumo di suolo.														
<table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td></tr></table>						2015	2016	2017	2018	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018										
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.										
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.														

3.5.4.15 IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio:	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private													
[Codice CSA sussidio]	[IVA.20]													
Norma di riferimento:	Art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99; art. 1, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; art.2, comma 11, Legge n. 191/09													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	2008													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	IVA agevolata (10%) ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsioni della concorrenza.													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA		22%	10%											
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	Incerto													
Motivazione:														
Le riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni. Inoltre, esse consentono di migliorare le condizioni abitative anche sotto il profilo igienico-sanitario. Tuttavia la mancanza di un esplicito vincolo di condizionalità ambientale lo rende incerto nell'impatto che esso determina.														
<table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>1.416,00</td><td>1.416,00</td><td>1.416,00</td><td>1.416,00</td></tr></table>						2015	2016	2017	2018	Effetto finanziario (mln €):	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
	2015	2016	2017	2018										
Effetto finanziario (mln €):	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00										
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.														

3.5.4.16 Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito

Settore:	IVA agevolata				
Nome del sussidio:	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito				
[Codice CSA sussidio]	[IVA.21]				
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II-bis, 1-ter)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2017				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% nel 2017.				
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
Aliquota IVA		22%	10%		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:					
Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali e quindi all'uso di bio-combustibili o motori elettrici.					
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.					

3.6 Tabella di sintesi

Di seguito si riportano alcune tabelle riepilogative e di sintesi dei sussidi esaminati nel Catalogo, ripartiti in sussidi indiretti e sussidi diretti, e per classificazione del sussidio (SAF, SAD o Incerto) per ciascun settore individuato.

Come più volte citato nel documento, l'analisi dei sussidi riportati nel presente Catalogo non è esaustiva in quanto restano aree ancora da esplorare, identificare e valutare, sebbene diversi passi in avanti siano stati fatti rispetto alla prima edizione. Il documento conferma la volontà di approfondire ed allargare sempre più il campo di indagine.

La **Tabella 3.15** offre una panoramica del numero e del valore economico (effetto finanziario) dei sussidi analizzati nella presente edizione del Catalogo, confrontando l'anno 2017 con il 2016. Complessivamente sono stati analizzati 161 sussidi pari a 41,0 miliardi di €; di questi 3 sussidi sono entrati in vigore nel 2017 e 14 sono stati identificati ma, entrando in vigore nel 2018, non sono al momento quantificabili.

Sebbene la principale numerosità di misure risieda nei settori “Agricoltura & Pesca” e “Energia” (46 misure ciascuna), seguita dal settore “Altri sussidi” (36 misure), in termini finanziari, il settore Energia resta predominante, rappresentando il 58% dell'ammontare complessivo dei sussidi esaminati con 24,4 miliardi di €, seguito dall'IVA agevolata (6,1 miliardi di €). Tuttavia, va ricordato che diversi sussidi ambientalmente rilevanti non sono al momento quantificabili.

Delle 161 misure analizzate, 75 misure sono da considerarsi SAD e 27 Incerti (cfr. **Tabella 3.16**); la maggior parte dei SAD rientra nei sussidi indiretti ed è costituita prevalentemente da agevolazioni/riduzioni delle accise presenti in particolare nel settore “Energia” (30 SAD fra i sussidi indiretti su 33 SAD complessivi del settore), seguiti dalle aliquote agevolate IVA (17 SAD); mentre per il settore “Agricoltura & Pesca” i SAD sono costituiti prevalentemente da sussidi diretti (10 SAD in sussidi diretti su 11 SAD complessivi del settore). È nuovamente il settore “Agricoltura & Pesca” a registrare il numero più elevato di sussidi incerti (11 sussidi diretti su 13 sussidi incerti complessivi del settore), seguito dal settore “Altri sussidi”, dove gli incerti prevalgono tra i sussidi indiretti (5 sussidi indiretti incerti su 7 sussidi incerti complessivi).

Abbiamo individuato 59 SAF concentrati, nel 69% dei casi, nei settori “Agricoltura & Pesca” e “Altri sussidi” (cfr. **Tabella 3.17**). Nel primo caso, il ruolo preponderante è giocato dai sussidi diretti, mentre nel secondo ritrovano spazio numerosi sussidi indiretti. Questo dato risulta rilevante poiché, in tutte le altre categorie, i sussidi indiretti sembrano essere perlopiù inclusi fra i SAD e gli incerti. Il ruolo principale è giocato dagli interventi – agevolazioni, crediti di imposta – introdotti negli ultimi anni nel settore edile che mirano al recupero, all'efficientamento e alla maggiore sostenibilità dei nuclei abitati e spiegano una simile tendenza “anomala” rispetto al trend generale registrato negli altri settori.

Tabella 3.15 – Tavola di confronto anni 2016 e 2017

Settore	2016		2017	
	numero di misure	Effetto finanziario (mln €)	numero di misure	Effetto finanziario (mln €)
Agricoltura & Pesca				
Sussidi indiretti	4	308,09	5 (1)	305,99
Sussidi diretti	38	5.513,55	41 (3)	5.630,86
Totale	42	5.821,64	46 (4)	5.936,85
Energia				
Sussidi indiretti	37	10.836,63	37	11.556,06
Sussidi diretti	9	13.011,33	9	12.872,93
Totale	46	23.847,96	46	24.428,99
Trasporti				
Sussidi indiretti	5	1.425,00	6 (1)	1.437,70
Sussidi diretti	4	105,40	5 (1)	99,10
Totale	9	1.530,40	11 (2)	1.536,80
Altri sussidi				
Sussidi indiretti	20	1.980,36	30 (8)	2.534,24
Sussidi diretti	5	198,92	6	490,01
Totale	25	2.179,28	36 (8)	3.024,25
IVA agevolata				
Sussidi indiretti	22	6.188,90	22	6.127,48
Totale II CSA	144	39.568,18	161 (14)	41.054,37
di cui FFS	45	16.085,30	45	16.807,03

N.B.: I dati relativi al 2016 non coincidono con quanto riportato nella prima edizione del CSA per le seguenti motivazioni:

- a) sono stati esclusi alcuni sussidi che, a seguito di approfondimenti, non risultano ambientalmente rilevanti;
- b) sono state escluse misure che non sono state attuate, ma presenti nella prima edizione;
- c) è stato eliminato il sussidio individuato come “neutrale” nella prima edizione;
- d) sono state aggiornate alcune stime ed è stato sostituito l’“erogato” allo “stanziato” per altri sussidi.

In parentesi il numero di nuovi sussidi individuati nel presente Catalogo ma che entreranno in vigore nel 2018.

La **Tabella 3.18** e la **Tabella 3.19** offrono un quadro dell’ammontare dei sussidi SAD e Incerti per livello di riformabilità. Abbiamo voluto elencarle per indicare, in maniera sintetica, l’effetto finanziario derivante da eventuali riforme domestiche, europee e internazionali. È possibile constatare che molti sussidi presentano una situazione “ibrida” (i.e. le categorie “Internazionale/Nazionale” e “Europea/Nazionale”), ovvero possono essere riformati solo in parte a livello nazionale, fatto che non dovrebbe scoraggiare dal prendere le necessarie iniziative europee ed internazionali in collaborazione con altri Paesi.

Infine, la **Tabella 3.20** ripropone una tavola riassuntiva per qualifica del sussidio. Da essa si evince come i SAD ammontino nel 2017 complessivamente a 19,3 miliardi di € (pari al 45% dell’ammontare complessivo dei sussidi analizzati), gli incerti a 6,6 miliardi (16%) e i SAF a 15,2 miliardi (39%).

Figura 3.15 – Ripartizione del numero dei sussidi analizzati per settori
(anno 2017: totale 161 misure)

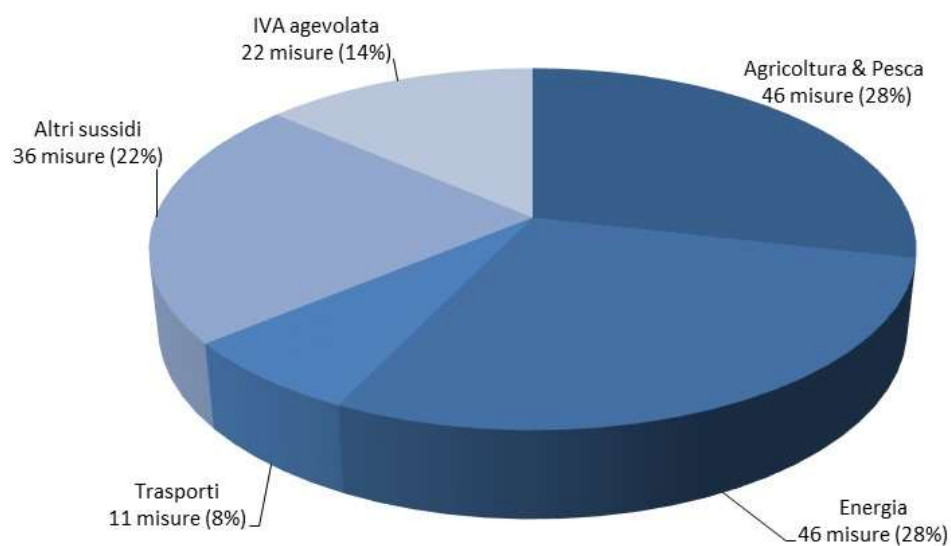


Figura 3.16 – Valore dei sussidi analizzati per settori
(anno 2017: totale effetto finanziario 41 miliardi di €)

